

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

denominata SHOWDESK

con sede in Pomigliano d'Arco , via Sibilla Aleramo , n. 26.

1) L'anno 2016 , il giorno 11, del mese di marzo, i sottoscritti signori:

- a) Tiziano Manna, Castellammare di Stabia 08/03/1983, residente a Pomigliano d'Arco in via M. Leone 9, C.F. MNNTZN83C08C129V;
b) Domenico Castaldo Napoli 06/04/1983, residente a Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Arcora 123, C.F. CST D N C 8 3 D 0 6 F 8 3 9 Y ;
c) Maura Colaizzo, Pescara 25/03/1985, residente a Pescara in via Maestri del lavoro d'Italia 7, cf: CLZMRA85C65G482F;
d) Anna Penna, Marigliano 19/09/1987, residente a Marigliano in via Starzettella 4, cf: PNNNNA87P59E955L;
e) Walter Molli, Napoli 10/10/1984, residente a Marigliano in c.so Umberto I n.258, cf: MLLWTR84R10F839L;

convergono e deliberano di costituire l'Associazione denominata "SHOWDESK" .

2) La sede dell'Associazione è stabilita in Pomigliano d'Arco , via Sibilla Aleramo , n. 26 .

3) L'Associazione persegue finalità di solidarietà a favore di persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari ed ha lo scopo di attivare processi inclusivi coinvolgendo i soggetti interessati nella produzione di attività, eventi e progetti dove la cultura in tutte le sue forme e la sua diffusione sono intesi come strumenti principali per il raggiungimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), punti (4), (5) e (9) del Decreto Legislativo n. 460/1997.

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone dei signori : Tiziano Manna, Domenico Castaldo, Maura Colaizzo, Anna Penna, Walter Molli . I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor Tiziano Manna, alla carica di Vicepresidente la sig.ra Maura Colaizzo , e alla carica di Segretario con funzioni di Tesoriere il signor Domenico Castaldo , i quali dichiarano di accettare la carica.

(Luogo) Pomigliano d'Arco (data) 11/03/2016
Tiziano Manna
Walter Molli
Anna Penna
Domenico Castaldo
Maura Colaizzo



Agenzia delle Entrate		Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio Territoriale di Napoli 1		Ufficio Territoriale di Napoli 1
REGISTRATO AL N. 1480/16		
15/03/2016		
MOD. 71/M addi. Data versam.		
TOTALE VERSATO € 0,00		
IL DIRETTORE		

11/03/2016

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

<< SHOWDESK >>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: <<SHOWDESK>> che assume la forma giuridica di associazione onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali
2. L'organizzazione ha sede in via Sibilla Aleramo, 26 nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli)

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato <<SHOWDESK>> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti nel rispetto dei principi democratici che devono caratterizzare le associazioni di volontariato.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6

(Finalità nell'obiettivo)

1. La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di operare in tutti i modi utili a favore degli individui svantaggiati individuando nella cultura e la sua promozione il mezzo efficace di sviluppo utile a ridurre le conseguenze dell'emarginazione dei singoli e dei gruppi, anche dei più deboli;

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale così come definite dal comma 2 dell'art. 10 D.Lgs. 460/97, nei seguenti settori di attività: formazione, istruzione, cultura e arte;

L'Associazione persegue finalità di solidarietà a favore di persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari ed ha lo scopo di attivare processi inclusivi coinvolgendo i soggetti interessati nella produzione di attività, eventi e progetti dove la cultura in tutte le sue forme e la sua diffusione sono intesi come strumenti principali per il raggiungimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), punti (4), (5) e (9) del Decreto Legislativo n. 460/1997.

L'Associazione si proporrà, inoltre, di:

- divulgare gli studi, le ricerche e il materiale informativo, sia a mezzo stampa che in formato elettronico al fine di sensibilizzare le persone alle problematiche di cui si occupa l'associazione;
- nei limiti della normativa ONLUS promuovere, organizzare e realizzare incontri, esposizioni, laboratori, conferenze, workshop, convegni, manifestazioni e mostre per favorire orientamenti favorevoli verso le finalità ed i valori promossi dall'Associazione e in ogni caso senza alcuno scopo di lucro;
- promuovere e realizzare siti web e dispositivi telematici interattivi, newsletters idonee a circolare sia su web che su supporto cartaceo, anche e soprattutto per permettere ai cittadini con difficoltà economiche e sociali un accesso diretto agli scopi associativi ed avere un punto di riferimento per le loro istanze;
- promuovere e realizzare progetti, intese ed accordi utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione o comunque di interesse per l'Associazione ed i suoi Associati, in collaborazione con soggetti pubblici o privati che in Italia, Europa o nel resto del mondo operano in settori affini;

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Associazione saranno disciplinati dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del comune di Napoli e, più in generale, nella Regione Campania.
2. Per la migliore realizzazione dei fini sociali l'Associazione potrà svolgere la propria azione con articolazioni territoriali che saranno istituite ed opereranno con modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

GLI ADERENTI (oppure: gli associati)

ART. 8 (Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente.

ART. 9 (Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti possono recedere dalla organizzazione mediante comunicazione scritta all'assemblea o al comitato esecutivo

ART. 10 (Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza in buona fede.**ART. 11**
(Esclusione)

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 12 (Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il comitato esecutivo ed il presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I: L'assemblea

ART. 13 (Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.





ART. 14
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente dell'organizzazione

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno n. 15 giorni prima.

ART. 15
(Validità della assemblea)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

ART. 16
(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

ART. 17
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II: Il comitato esecutivo

ART. 18
(Composizione)

1. Il comitato esecutivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
2. Il comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 19
(Presidente del comitato esecutivo)

1. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del comitato esecutivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il comitato.

ART. 20
(Durata e funzioni)

1. Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti e la presenza in assemblea della metà più uno degli aderenti.
2. Il comitato esecutivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.



CAPO III: Il presidente

ART. 21 (Elezione)

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 22 (Durata)

1. Il presidente dura in carica quanto il comitato esecutivo.
2. L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 23 (Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede il comitato esecutivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 24 (Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 25 (I beni)

- I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
 3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
 4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, persegono scopi analoghi.
 5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 29
(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguitamento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 32
(Controllo sul bilancio)

1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo dei collegio dei revisori del conto che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate;
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.



ART. 33
(Approvazione del bilancio)

Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione n. 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente;

Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 31/12 di ogni anno;

4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione n. 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 34
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo;
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 35
(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

ART. 36
(Attuazione della convenzione)

1. Il Comitato esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 37
(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 38
(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo;
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge;
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi;

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ'

ART. 39

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 40

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 41

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

ART. 43

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 460/97 art. 10 lett. a) n. (4), (5) e (9), l'organizzazione svolge attività nei seguenti settori: istruzione, formazione, cultura e arte.



A tal fine, l'organizzazione si osserva:

- l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto singolo, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso - una volta iscritta all'albo regionale delle associazioni di volontariato - nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero dell'acronimo "ONLUS".

11/03/2016

Redatto, letto e sottoscritto a Pomigliano d'Arco.

Francesco Meli
Francesco Meli

Domenico Costantino
Domenico Costantino

OPERAZIONI RELATIVE AL CODICE FISCALE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Per l'ufficio

CODICE FISCALE
93065450632

NATURA GIURIDICA
12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE SHOWDESK

SIGLA APPROV. BILANCIO

TIPO ATTIVITÀ
949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO
VIA SIBILLA ALERAMO 26

C.A.P.
80038

COMUNE
POMIGLIANO D'ARCO

PROV.
NA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE
MNNTZN83C08C129V

CODICE CARICA
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE
MANNA TIZIANO

DATA OPERAZIONE
15/03/2016

NUMERO OPERAZIONE
4

TIPO OPERAZIONE EFFETTUATA
ATTRIBUZIONE CF

